

APPROVAZIONE DEL TESTO DEFINITIVO DEL CODICE PENALE

Libro II - Dei delitti in particolare
Titolo XII - Dei delitti contro la persona

Art. 600-septies Confisca

Nel caso di condanna, o di applicazione della pena su richiesta delle parti a norma dell'[articolo 444](#) del codice di procedura penale, per i delitti previsti dalla presente sezione, nonché dagli [articoli 609-bis](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'[articolo 609-ter](#), primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), [609-quater](#), [609-quinquies](#), [609-octies](#), quando il fatto è commesso in danno di un minore di anni diciotto o il reato è aggravato dalle circostanze di cui all'[articolo 609-ter](#), primo comma, numeri 1), 5) e 5-bis), e [609-undecies](#), è sempre ordinata, salvi i diritti della persona offesa alle restituzioni e al risarcimento dei danni, la confisca dei beni che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato. Ove essa non sia possibile, il giudice dispone la confisca di beni di valore equivalente a quelli che costituiscono il prodotto, il profitto o il prezzo del reato e di cui il condannato abbia, anche indirettamente o per interposta persona, la disponibilità. Si applica il terzo comma dell'[articolo 322-ter](#).